



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 giugno 2021**

Sostegni bis In breve le novità per Lavoro, Previdenza, Sostegno, Finanziamenti e...

Analizziamo brevemente le principali novità del DL 25 maggio 2021, n. 73.

Il cosiddetto decreto **Sostegni-bis** è stato pubblicato sulla GU n. 123 del 25 maggio 2021, entrando in vigore il giorno successivo.

Composta da 78 articoli, tra conferme di vecchie disposizioni, ampliamento dei termini, rinvii, novità, gli spunti di interesse sono moltissimi. Qui tentiamo di riassumerli in rapido dettaglio.

Divieto di licenziamento – Articolo 40

I datori di lavoro privati che a decorrere **dalla data del 1°luglio 2021** sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.

A questi ultimi datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale, per il medesimo periodo:

- a) resta precluso l'avvio di procedure di mobilità;
- b) restano sospese le procedure pendenti dopo il 23 febbraio 2020;
- c) resta preclusa la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo;
- d) restano sospese le procedure sub c) eventualmente in corso.

Tali limitazioni vengono a cadere nel caso di cessazione definitiva dell'attività.

Contratto di rioccupazione – Articolo 41

In via eccezionale, **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021** è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Condizione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. **Il contratto ha una durata di sei mesi.**

Al termine le parti possono recedere con preavviso decorrente dal medesimo termine secondo le normative applicate, in mancanza il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono, esclusi agricoli e domestici, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, **l'esonero dal versamento del 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Condizione è che gli stessi non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi. Il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Contratti di espansione – Articolo 39

Ampliato ulteriormente il numero delle aziende che possono accedere al contratto di espansione. **Per il solo 2021** si prevede che il limite minimo di unità in organico non possa essere inferiore a 100.

Prima rata artigiani e commercianti – Articolo 47

Il versamento delle somme richieste con scadenza **17 maggio 2021**, può essere effettuato **entro il 20 agosto 2021** senza alcuna maggiorazione.

Disposizioni in materia di NASpI – Articolo 38

Dalla **data di entrata in vigore** del decreto e **fino al 31 dicembre 2021** la NASpI **non si ridurrà del 3%** ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio – Articolo 43

Ai datori di lavoro privati dei **settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio** a decorrere dalla **data di entrata in vigore del presente decreto** è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021**, nel limite **del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento

previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo – Articolo 70

Nuovo esonero contributivo per la quota a carico dei datori di lavoro relativa al mese di febbraio 2021 e imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Settore dello spettacolo – Articolo 66

Riconosciuto il diritto all'indennità di malattia per i lavoratori iscritti al corrispondente fondo pensione per un massimo di 182 giorni nell'anno solare a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

Gli stessi lavoratori dovranno essere assicurati presso l'INAIL.

Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si riconoscono i diritti alle tutele in materia di maternità per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Ai fini del calcolo dell'indennità di maternità la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Introdotta, **con decorrenza 1° gennaio 2022**, un'indennità erogata dall'INPS nei casi di disoccupazione involontaria a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

I lavoratori i lavoratori devono aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e •avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.

L'indennità **ha una durata massima di 6 mesi** e non può in ogni caso superare l'importo **massimo mensile di 1.335,40** euro (per il 2021), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. E' corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo.

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale – Articolo 40

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro privati che nel **primo semestre dell'anno 2021** hanno subito **un calo del fatturato del 50 per cento** rispetto al **primo semestre dell'anno 2019**, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una **durata massima di 26 settimane** nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria **non può essere superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. **Per ciascun lavoratore**, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 90%** nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato.

Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari **al 70%** della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, **senza l'applicazione dei limiti di importo**.

Per questi trattamenti non è dovuto dal datore di lavoro **alcun contributo addizionale**.

Reddito di emergenza – Articolo 36

Per **l'anno 2021**, su domanda, sono riconosciute ulteriori **quattro quote di reddito di emergenza** per le mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**.

Fermi i requisiti previsti (*articolo 12 DL 41/2021*), la domanda dovrà essere presentata all'INPS entro il **31 luglio 2021**.

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità – Articolo 37

Ai fini **della corresponsione dell'indennità** per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità medesime.

Entro il **31 luglio 2021**, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori degli emolumenti che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo – Articolo 42

I soggetti che hanno beneficiato delle indennità di cui all'articolo 10 (*lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo incaricati alle vendite*) del DL 41/2021 (*che avevano già beneficiato delle indennità di cui agli articolo 15 e 15-bis del DL 137/2020*) è erogata **una tantum** un'ulteriore indennità **pari a 1.600 euro**.

Ai **lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno involontariamente cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non godano di pensione, NASpI, lavoro dipendente è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti **lavoratori dipendenti ed autonomi** che hanno ridotto o sospeso la loro attività a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per usufruire dell'indennità i soggetti da a) a d) **non devono trovarsi in alcuna delle seguenti 2 condizioni:**

- 1) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- 2) titolari di pensione.

E ancora, ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro** purché in possesso **cumulativamente** dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito **all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, **è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro**. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, **con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro**.

Le indennità di questo articolo non sono fra loro cumulabili, rimanendo godibili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le domande andranno presentate all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello che l'Istituto dovrà predisporre.

Tutte le indennità **non concorrono alla formazione del reddito**.

Indennità per i collaboratori sportivi – Articolo 44

Per quanto riguarda **i lavoratori sportivi** la società Sport e Salute SpA nel limite massimo di 220 milioni di euro per il 2021 eroga **un'indennità complessiva in favore**

dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e da CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche,

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Detto che l'emolumento **non concorre** alla formazione del reddito e che **non è riconosciuto** ai percettori del reddito di cittadinanza o di altro reddito da lavoro, del REM e delle varie indennità emergenziali, ai percettori di reddito di lavoro autonomo o di pensione, lo stesso è determinato come segue:

- ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro, spetta la somma complessiva di **euro 2.400**;
- ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro, spetta la somma di **euro 1.600**;
- ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro, spetta la somma di **euro 800**.

Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca – Articolo 69

Agli **operai agricoli a tempo determinato** con almeno 50 giorni di attività nel 2020 spetta un'indennità *una tantum* di **800 euro**.

Ai **pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative**, iscritti all'apposita gestione e non ad altre forme previdenziali, spetta un'indennità *una tantum* di **950 euro**.

Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento – Articolo 12

In deroga alla previgente disciplina per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:

- l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e

- innovazione e/o di programmi di investimenti;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
 - d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
 - e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
 - f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
 - g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
 - h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – Articolo 13

Le garanzie concesse da SACE SpA sono tutte prorogate al 31 dicembre 2021 mentre la durata massima dei finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni possono essere estesi fino a 10 anni.

La norma "qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa." Viene corretta **con una percentuale del 15%**.

Tassazione capital gain start up innovative – Articolo 14

Nessuna tassazione sulle plusvalenze derivanti da investimenti in startup e in pmi innovative quotate e non quotate. A condizione che siano effettuati da persone fisiche mediante sottoscrizione del capitale sociale e possedute per almeno tre anni.

La misura, che vale circa **30 milioni di euro** all'anno per investimenti condotti tra il **2021 e il 2025**, ricalca una delle norme previste dalla **Proposta di legge Mor**.

Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione – Articolo 11

Aumentate le misure disponibili nei Fondi specifici per una previsione complessiva di 1,6 miliardi per il 2021.

TARI – Articolo 6

Istituito un fondo di 600 milioni di euro per il 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni.

Fondo di solidarietà mutui prima casa "Fondo Gasparrini" – Articolo 64

Prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall'art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21.2.2020** ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33%** rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.

